

## REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE - ISTRUZIONI PER LE CASSE

### Informazioni generali

ISTITUZIONE FONDO	<p>Il fondo è istituito con efficacia dal 1° ottobre 2023.</p> <p>A partire dalla denuncia di competenza, le imprese dovranno quindi procedere al versamento della contribuzione pari <b>allo 0.20% della massa salari</b> per ciascun operaio<sup>1</sup>.</p>
EROGAZIONE PRESTAZIONI	<p>La prima erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, con riferimento alle domande presentate nel trimestre gennaio 2024 – marzo 2024 a seguito delle graduatorie stilate entro il 30 aprile 2024. Successivamente si procederà con erogazioni su <b>base semestrale</b>: con riferimento alle domande presentate nel semestre aprile - settembre successivamente alle graduatorie stilate entro il 31 ottobre e con riferimento alle domande presentate nel periodo ottobre – marzo successivamente alle graduatorie stilate entro il 30 aprile.</p>
RENDICONTAZIONE	<p>Le Casse dovranno effettuare una <b>rendicontazione annuale</b> alla CNCE (entro il 31 dicembre di ogni anno) ai fini del monitoraggio e per non generare riserve.</p> <p>La CNCE provvederà a condividere un modello di rendiconto entro la fine del 2023.</p>
ULTERIORI INDICAZIONI	<p>Eventuali somme non allocate per le prestazioni di cui alle lettere a, c e d dell'art. 2, punto 1 del testo contrattuale, dovranno essere utilizzate per il 50% a scorrimento delle graduatorie dei due semestri dell'anno di competenza dell'incentivo "<i>inquadramento</i>" (lett. b, art. 2, punto 1). Lo scorrimento avverrà in ordine di punteggio e, in caso di parità, di data di presentazione della domanda. Per il restante 50% le somme saranno allocate per eventuali premialità stabilite dalla contrattazione territoriale o da accordi sindacali a livello territoriale.</p> <p>Contrattazione e accordi territoriali sono infatti deputati a prevedere ulteriori premialità nel rispetto delle finalità dell'accordo o a prevedere la destinazione delle somme non utilizzate ad incremento delle quattro premialità previste.</p>

<sup>1</sup>La disposizione si applica a tutte le imprese soggette ai CCNL Edili Industria - Cooperazione e Artigianato, incluse le agenzie di somministrazione, ed è condizione per l'accesso alle prestazioni del fondo.

## REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE - ISTRUZIONI PER LE CASSE

### Informazioni per prestazione: Incentivo per frequenza corso di formazione - lett. a)

<b>REQUISITI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Frequenza da parte dell'operaio iscritto in Cassa di un corso di formazione professionalizzante incluso nel Catalogo Formativo Nazionale (CFN – attualmente in via di definizione), non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</li><li>2. Rapporto di lavoro full-time, a tempo indeterminato o determinato.</li><li>3. Regolarità dei versamenti alla data della richiesta e alla data della compensazione, anche con eventuale rateizzazione dei pagamenti, da verificare a cura delle Casse tramite BNI.</li></ol>
<b>IMPORTO</b>	<p>€ 150 in caso di corso di durata fino a 8 ore, € 350 in caso di corso di durata compresa tra 9 e 40 ore e € 500 in caso di corso di durata superiore a 40 ore.</p> <p>L'importo è riconosciuto come compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa (si fa riserva di comunicare le istruzioni fiscali).</p> <p>L'importo sarà riconosciuto a partire da gennaio 2024 per ciascun operaio formato, stante i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 100% degli operai per imprese fino a 5 operai;</li><li>▪ 5 operai più il 50% dei restanti operai per imprese da 6 a 15 operai;</li><li>▪ 10 operai più il 30% dei restanti operai per imprese da 16 a 50 operai;</li><li>▪ 21 operai più il 20% dei restanti operai per le imprese con più di 50 operai.</li></ul> <p>Il calcolo va riferito alla media mensile degli operai in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali. All'impresa potrà essere comunque riconosciuto l'incentivo per la formazione di almeno 1 operaio.</p>

	<p>Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per il massimo spettante, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa potrà essere presentata decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione.</p>
<p><b>MODALITA' OPERATIVE</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Invio di PEC dall'impresa entro 30 giorni dall'inizio del corso di formazione. Verifica da parte della Cassa del soddisfacimento della percentuale di presenza minima al corso prevista dalla Scuola Edile/Ente unificato territoriale.</li> <li>2. Redazione graduatoria delle domande presentate con cadenza semestrale (ottobre – marzo/aprile-settembre) e comunicazione alle imprese rispettivamente entro la fine del mese di aprile e di ottobre dello stesso anno. In fase di prima applicazione, la graduatoria farà riferimento alle domande presentate nel trimestre gennaio marzo 2024.</li> </ol> <p>L'assegnazione del punteggio seguirà i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ anzianità di iscrizione dell'impresa presso la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto l'operaio e, in particolare: <p style="margin-left: 40px;">Percentuale di operai formati nel semestre sul totale degli operai "formabili":  100% = 3 punti;  Dal 51% al 99%= 2 punti;  Fino al 50%= 1 punto.</p> <p style="margin-left: 40px;">Per operai formabili si intende il numero massimo risultante dai limiti esposti nella sezione dell'importo.</p> </li> <li>▪ Anzianità di iscrizione dell'impresa presso la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto l'operaio: <p style="margin-left: 40px;">Oltre 60 mesi: 6 punti;  Da 49 a 60 mesi: 5 punti;  Da 37 a 48 mesi: 4 punti;  Da 25 a 36 mesi: 3 punti;  Da 13 a 24 mesi: 2 punti;  Fino a 12 mesi: 1 punto.</p> <p style="margin-left: 40px;">(La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero).</p> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rispetto dell'art. 29 della l. 341/95 (posizione di regolarità dell'impresa con riferimento alle ore denunciate, stante l'orario contrattuale e le esimenti per le ore non lavorate): 3 punti.</li> </ul> <p>3. Assegnazione dei fondi tramite compensazione in denuncia fino a copertura del 60% delle risorse disponibili per il semestre di competenza. In caso di parità di punteggio sarà adottato il criterio cronologico di presentazione delle domande.</p> <p>4. Le imprese escluse saranno riportate nella graduatoria del semestre successivo. Resta ferma la possibilità per l'impresa di presentare una ulteriore domanda qualora ricorrano i requisiti nel semestre successivo.</p>
--	--

## REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE - ISTRUZIONI PER LE CASSE

### Informazioni per prestazione: **Incentivo inquadramento – lett. b)**

<p><b>REQUISITI</b></p>	<p>1. Rapporto tra operai in forza da oltre 18 mesi continuativi inquadrati al primo livello e totale degli operai in organico pari o inferiore a un terzo. Ai fini dell'eleggibilità il rapporto sarà arrotondato all'unità superiore in caso di decimale pari o superiore a 5 e all'unità inferiore in caso contrario. Le imprese fino a tre operai sono eleggibili qualora non abbiano più di un operaio inquadrato al primo livello (o comunque "0" in caso di imprese con un solo operaio). Il rapporto è riferito al totale degli operai iscritti presso le Casse Edili/Edilcasse, come da Banca dati nazionale APE nel mese della richiesta. L'erogazione è a carico della Cassa Edile/Edilcassa presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai nel mese della richiesta. A parità di numero di operai iscritti, sarà ritenuta competente la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto il maggior numero di operai inquadrati al 1° livello.</p> <p>2. Regolarità dei versamenti alla data della richiesta e alla data del riconoscimento del buono, anche con eventuale rateizzazione dei pagamenti, da verificare a cura delle Casse tramite BNI.</p>
-------------------------	---

**IMPORTO**

L'importo è erogato per semestre a ciascun datore di lavoro che rispetti i requisiti suesposti, secondo i seguenti criteri:

- € 40 per ogni operaio al 2° livello in organico;
- € 45 per ogni operaio al 3° livello in organico;
- € 50 per ogni operaio al 4° livello in organico.

Le Casse si riservano la facoltà di verificare la correttezza delle dichiarazioni del datore di lavoro.

L'importo è riconosciuto in ogni caso non più di una volta l'anno (anno CE) per datore di lavoro.

**MODALITA' OPERATIVE**

1. Invio di PEC dall'impresa alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.
2. Redazione graduatoria delle domande presentate con cadenza semestrale (ottobre – marzo/aprile-settembre) e comunicazione alle imprese rispettivamente entro la fine del mese di aprile e di ottobre dello stesso anno.

In fase di prima applicazione, la graduatoria farà riferimento alle domande presentate nel trimestre gennaio - marzo 2024.

L'assegnazione del punteggio seguirà i seguenti criteri:

- anzianità di iscrizione dell'impresa presso la Cassa Edile presso cui è iscritto l'operaio e, in particolare:
  - Oltre 60 mesi: 6 punti;
  - Da 49 a 60 mesi: 5 punti;
  - Da 37 a 48 mesi: 4 punti;
  - Da 25 a 36 mesi: 3 punti;
  - Da 13 a 24 mesi: 2 punti.
  - Fino a 12 mesi: 1 punto.



	<p>(La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rispetto dell'art. 29 della l. 341/95 (posizione di regolarità dell'impresa con riferimento alle ore denunciate, stante l'orario contrattuale e le esimenti per le ore non lavorate): 3 punti.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Verifica, tramite BNI, della presenza di altre Casse presso cui è iscritta la medesima impresa, da informare in merito alla imminente erogazione del beneficio;</li> <li>4. Assegnazione dei fondi tramite compensazione in denuncia fino a copertura del 30% delle risorse disponibili per il semestre di competenza. In caso di parità di punteggio sarà adottato il criterio cronologico di presentazione delle domande.</li> <li>5. Resta ferma la possibilità per l'impresa di presentare una nuova domanda, in sostituzione della precedente, qualora ricorrano i requisiti nel semestre successivo.</li> </ol>
--	---

## REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE - ISTRUZIONI PER LE CASSE

### Informazioni per prestazione: **Buono formazione – lett. c)**

<p><b>REQUISITI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mancata erogazione corso di formazione professionalizzante non obbligatorio incluso nel catalogo formativo nazionale entro 30 giorni dalla richiesta dell'impresa medesima alla Scuola Edile territorialmente competente e successiva erogazione da parte di Scuola Edile della medesima regione o comunque di un territorio limitrofo.</li> </ol> <p>Oppure</p> <p>Il corso di formazione erogato dalla Scuola Edile territorialmente competente rientra tra quelli a pagamento eventualmente previsti dal catalogo formativo nazionale.</p>
-------------------------	---

	<p>2. Regolarità dei versamenti alla data della richiesta e alla data del riconoscimento del buono, anche con eventuale rateizzazione dei pagamenti, da verificare a cura delle Casse tramite BNI.</p>
<p>IMPORTO</p>	<p>€ 100 per ciascun operaio.</p> <p>L'importo è riconosciuto come buono formazione della durata di 60 giorni spendibile per l'erogazione di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale.</p> <p>L'importo sarà riconosciuto con cadenza semestrale per ciascun lavoratore eleggibile, stante i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100% degli operai per imprese fino a 5 operai;</li> <li>▪ 5 operai più il 50% dei restanti operai per imprese da 6 a 15 operai;</li> <li>▪ 10 operai più il 30% dei restanti operai per imprese da 16 a 50 operai;</li> <li>▪ 21 operai più il 20% dei restanti operai per le imprese con più di 50 operai.</li> </ul> <p>Il calcolo va riferito alla media mensile degli operai in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali.</p> <p>All'impresa potrà essere comunque riconosciuto l'incentivo per la formazione di almeno 1 operaio.</p> <p>Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per il massimo spettante, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa potrà essere presentata decorsi 12 mesi dall'ultimo buono.</p>
<p>MODALITA' OPERATIVE</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Invio di PEC dall'impresa con documentazione comprovante i requisiti richiesti (comunicazione alla Scuola Edile territorialmente competente per richiedere il corso, effettiva iscrizione al corso presso altra Scuola Edile in territorio regionale o limitrofo, oppure iscrizione e ricevuta di pagamento al corso).</li> <li>2. Verifica dei requisiti da parte della Cassa Edile tramite le Scuole Edili/Enti unificati territoriali coinvolti.</li> <li>3. Redazione graduatoria delle domande presentate con cadenza semestrale (ottobre – marzo/aprile-settembre) e comunicazione alle imprese rispettivamente entro la fine del mese di aprile e di ottobre dello stesso anno. In fase di prima applicazione, la graduatoria farà riferimento alle domande presentate nel trimestre gennaio marzo 2024.</li> </ol>

	<p>L'assegnazione del punteggio seguirà i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ anzianità di iscrizione dell'impresa presso la Cassa Edile presso cui è iscritto l'operaio e, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>Oltre 60 mesi: 6 punti;</li> <li>Da 49 a 60 mesi: 5 punti;</li> <li>Da 37 a 48 mesi: 4 punti;</li> <li>Da 25 a 36 mesi: 3 punti;</li> <li>Da 13 a 24 mesi: 2 punti;</li> <li>Fino a 12 mesi: 1 punto.</li> </ul>           (La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero).         </li> <li>▪ Rispetto dell'art. 29 della l. 341/95 (posizione di regolarità dell'impresa con riferimento alle ore denunciate, stante l'orario contrattuale e le esimenti per le ore non lavorate): 3 punti.</li> </ul> <p>4. Assegnazione dei fondi tramite invio del buono digitale all'impresa e alla Scuola Edile scelta in domanda fino a copertura del 10% delle risorse disponibili per il semestre Cassa Edile di competenza. In caso di parità di punteggio sarà adottato il criterio cronologico di presentazione delle domande. Le imprese escluse saranno riportate nella graduatoria del semestre successivo, Resta ferma la possibilità per l'impresa di presentare una ulteriore domanda qualora ricorrano i requisiti nel semestre successivo.</p> <p>5. Invio dell'impresa alla Cassa dell'attestato formativo relativo al corso erogato tramite il buono (entro 30 giorni dalla fine del corso).</p>
--	---

**REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE - ISTRUZIONI PER LE CASSE**

**Informazioni per prestazione: Premialità Mastro Artigiano – lett. d)**

<b>REQUISITI</b>	<p>1. Partecipazione del Mastro Artigiano alla formazione pratica dei propri dipendenti nei termini e nelle modalità previste dal CCNL Artigianato (all. IX) per ciascun operaio per cui spetta l'incentivo per frequenza corso di formazione di cui alla lettera a).</p>
------------------	---



	2. Regolarità dei versamenti alla data della richiesta e alla data della compensazione, anche con eventuale rateizzazione dei pagamenti, da verificare a cura delle Casse tramite BNI.
<b>IMPORTO</b>	<p>Riduzione dallo 0.20% allo 0.10% dell'aliquota del fondo di formazione per ciascun operaio per cui per cui spetta l'incentivo per frequenza corso di formazione di cui alla lettera a), a partire dal mese di riconoscimento dall'incentivo di cui alla lettera a) per i successivi 17 mesi.</p> <p>Qualora la prestazione di cui alla lettera a) venisse interrotta per raggiungimento dei limiti, l'interruzione varrà anche per tale premialità, per una durata pari a 18 mesi.</p>
<b>MODALITA' OPERATIVE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Invio di PEC dall'impresa entro 30 giorni dall'inizio del corso di formazione.</li> <li>2. Verifica da parte della Cassa Edile della successiva effettiva partecipazione al corso tramite la Scuole Edile/Ente unificato territoriale.</li> <li>3. Applicazione dello sgravio tramite compensazione in denuncia mensile.</li> </ol>

*Ult. agg. 20231110*